

**Verbale di accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale
in tema di genitorialità e orari di lavoro**

14 aprile 2008

Rsu, Fiom Cgil Firenze, Targetti Sankey S.p.A.

Art. 5

Le parti convengono di proseguire nel lavoro fin qui svolto su le pari opportunità con azioni mirate a (...) promuovere azioni dirette a facilitare il reinserimento delle lavoratrici/lavoratori dopo l'assenza per maternità salvaguardandone la professionalità. In tal senso si concorda di retribuire tre giorni annui di permesso previsti dal CCNL in caso di malattia del figlio fino a 3 anni di età, previa presentazione della certificazione medica attestante la malattia del figlio (il permesso retribuito può essere richiesto e usufruito dal padre o dalla madre, purché non contemporaneamente e per un massimo di tre giorni in totale).

1. Allegato 2

L'azienda, fino al limite dell'8 (otto) per cento del personale dipendente in forza, valuterà positivamente, la richiesta del dipendente di poter effettuare orari "particolari" nei seguenti casi:

- a) necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap;
- b) necessità di accudire i figli fino al termine della scuola elementare;
- c) residenza a più di 50 km dal posto di lavoro o necessità di effettuare il viaggio in treno + autobus per recarsi sul posto di lavoro.
- d) necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o laurea.